



Comune di Sciolze

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente	Si
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco	Si
3. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere	Si
4. FIORASO MATTIA - Consigliere	Si
5. CHIAPPINO MELISSA - Consigliere	Si
6. JULITA AMBRA - Consigliere	Si
7. MINNITI CATERINA - Consigliere	Si
8. RUFFINO MARCO - Consigliere	Si
9. VENTURI KATIA - Consigliere	Si
10. CAUDANO ALFIO - Consigliere	Si
11. CAGNO ALESSANDRA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MARTA DR. PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi.

Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: 11

Votanti: 7

Astenuti: 4 (RUFFINO, VENTURI, CAUDANO, CAGNO)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la proposta di delibera formulata dalla giunta comunale che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 11

Votanti: 7

Astenuti: 4 (RUFFINO, VENTURI, CAUDANO, CAGNO)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). ANNO 2018

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, in corso di perfezionamento, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2018, dal 31.12.2017 al 28.02.2018;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 e seguenti, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che, all'art. 1, comma 677, stabilisce:

"Il comune... può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille".

Richiamato il vigente regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ed in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Dato atto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 del 27.03.2017, con la quale si determinavano aliquote e detrazioni per l'anno 2017;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e ritenuto di confermare tale blocco previsto nel disegno di legge di bilancio 2018, il cui iter è in corso di approvazione anche per il bilancio di previsione 2018/2020;

Ritenuto doversi confermare interamente quanto disposto con le precedenti deliberazioni, confermando aliquote e detrazioni anche per l'anno 2018;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000;

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti:	n.
Aventi diritto al voto	n.
Votanti:	n.
Favorevoli:	n.
Contrari:	n.
Astenuti:	n.

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille
Fabbricati diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze	0,0 per mille
Aree fabbricabili	0,0 per mille

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
4. di individuare quale servizio indivisibile alla cui copertura la TASI è diretta in quota parte la pubblica illuminazione;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC e alla normativa vigente, in particolare alla Legge di Stabilità 2017;
6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto dalla normativa vigente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Sciolze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2018,

Con la votazione espressa nel seguente modo:

Presenti:	n.
Aventi diritto al voto	n.
Votanti:	n.
Favorevoli:	n.
Contrari:	n.
Astenuti:	n.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.”

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : MOSSETTO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : MARTA DR. PAOLO

Sciolze, li 10/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTA Dott. Paolo